

Studio legale Chiriaco & Associati

Via Rembrandt n. 47 20147 MILANO

Telefono 02 45471110 e – mail: chicoass@virgilio.it Fax 02 45471108

Partita iva 03785040753

Associati

Avv. Paolo Vinci
Cassazionista

Avv. Alberto Chiriaco

Avv. Michele Aprile

Milano, 5 ottobre 2005

Preg.mo Sig.
Dr. STEFFANO Attilio

Preg.ma Sig.ra
Dr.ssa MULLIRI Francesca

Oggetto: parere relativo alle responsabilità del medico con riferimento alla mancata prescrizione del farmaco RU486

Gentilissimi,

faccio seguito alla Vs. missiva inoltrata a mezzo e – mail, datata 29 settembre 2005, con la quale mi avete richiesto un parere legale con riferimento all'eventuale responsabilità penale in cui può incorrere il medico del Pronto Soccorso Ginecologico qualora dovesse rifiutare la prescrizione del farmaco RU486, comunemente definito come "pillola del giorno dopo".

Sul punto, vi è da dire che a fronte della richiesta di prescrizione del farmaco, il medico può sollevare l'obiezione di coscienza e, quindi, può legittimamente rifiutare la relativa prescrizione, peraltro senza essere tenuto a dover giustificare la sua ... "crisi di coscienza". Al rifiuto, ovviamente, non consegue l'omissione di soccorso, per evidente carenza dei requisiti essenziali costituenti la fattispecie del reato (carenza sia dell'elemento materiale, sia di quello psicologico del reato). Il farmaco in parola non presenta funzioni terapeutiche, ma esclusivamente abortive; tant'è che dinanzi al rifiuto del medico circa la prescrizione della pillola, la paziente potrà sempre ricorrere all'aborto chirurgico, seguendo il normale iter previsto dalla legge n. 194/78.

La questione, a grandi linee, è stata oggetto di specifica disposizione regolamentare. Nel codice di deontologia professionale approvato dal consiglio nazionale della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 24 - 25 giugno 1995, al titolo III, che disciplina i rapporti e le regole di comportamento tra medico e paziente, a proposito dell'obiezione di coscienza (art. 19) si è previsto che il medico può legittimamente rifiutarsi di prestare la sua opera professionale in tutti i casi in cui gli si richieda di operare un intervento sanitario in contrasto con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico. Il rifiuto, diventa però illegittimo quando detto atteggiamento si riveli di grave e immediato nocumento al paziente. Nel caso in esame (rifiuto di somministrazione e/o prescrizione del farmaco RU486) il nocumento del

PARTNERSHIP

STUDIO LEGALE

Avv. Alberto MARINO

Via Sammartino n. 4 90141 PALERMO

Telefono 091 580922 Fax 091 580143

e – mail: studiomarino@libero.it

Partita iva 00365890821

STUDIO LEGALE

Avv. Paolo VINCI & C.

Via F.lli de Jatta n. 24 – 73052 Parabita (LE)

Telefono 0833 509963 Fax 0833 518263

address htt : www.paolovinci.it

e – mail: paolovinci@virgilio.it

Partita iva 03368080754

Studio legale Chiriaco & Associati

Via Rembrandt n. 47 20147 MILANO

Telefono 02 45471110 e – mail: chicoass@virgilio.it Fax 02 45471108

Partita iva 03785040753

paziente non è irreversibile atteso che la paziente, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge (L. 194/78), potrà sempre richiedere di essere sottoposta ad aborto chirurgico.

La materia, comunque, oltre a presentarsi molto fluente, difetta di specifico precedente giudiziario e, quindi, in teoria, si presterebbe anche a valutazioni potenzialmente antitetiche.

Ma v'è di più: con ordinanza (avente valore annuale = v. art. 2) del Ministro Storace sulla pillola RU486, emessa in data 21.9.05 e pubblicata in G.U. serie generale n. 222 del 23.9.05, il Ministro ha sospeso su tutto il territorio nazionale la sperimentazione diretta ad ottenere l'aborto farmacologico ... (art. 1). Pertanto, nello specifico, sino a quando detta ordinanza resta in vigore, giammai potrà essere contestato al medico che osserva una specifica disposizione normativa, alcuna omissione di soccorso. Trattasi di circostanza che ritengo concludente.

Allego la menzionata ordinanza n. 222 del 23.9.05 e, restando a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o necessità, saluto cordialmente.

Avv. Paolo Vinci

PARTNERSHIPS

STUDIO LEGALE

Avv. Alberto MARINO

Via Sammartino n. 4 90141 PALERMO

Telefono 091 580922 Fax 091 580143

e – mail: studiomarino@libero.it

Partita iva 00365890821

STUDIO LEGALE

Avv. Paolo VINCI & C.

Via F.lli de Jatta n. 24 – 73052 Parabita (LE)

Telefono 0833 509963 Fax 0833 518263

address htt : www.paolovinci.it

e – mail: paolovinci@virgilio.it

Partita iva 03368080754